BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
29.10.2026 13:57:15 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
30.10.2026 11:35:07 UTC

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2026
397/2026/R/EEL

CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 238/2026/R/EEL, IN MATERIA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO VOLONTARIO PER I CLIENTI DOMESTICI NON TITOLARI DEL *BONUS* SOCIALE, PER GLI ANNI 2026 E 2027

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1405ª riunione del 27 ottobre 2026

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante "Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza";
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante "Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico";
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Abiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico";

- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel, recante "Disposizioni in merito all'estensione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro centrale ufficiale del Sistema informativo integrato, con riferimento al settore elettrico";
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante "Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato";
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com, recante l'approvazione de "La bolletta dei clienti finali di energia";
- la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026";
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 81/2026/R/eel, recante "Prime disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21";
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: Garante Privacy) del 17 dicembre 2020, n. 279, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del SII, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei *bonus* nazionali per disagio economico - 17 dicembre 2020", trasmesso all'Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424, del 22 dicembre 2020) (di seguito: Parere n. 279/2020);
- il parere del Garante Privacy del 18 giugno 2026, n. 456, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 22 giugno 2026 (prot. Autorità 45818, del 22 giugno 2026) (di seguito: Parere n. 456/2026);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2026, 238/2026/R/eel, recante "Disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del *bonus* sociale, per gli anni 2026 e 2027, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21";

- le osservazioni e proposte formulate dai soggetti interessati nell'ambito della consultazione postuma avviata con la deliberazione 238/2026/R/eel

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di armonizzare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto-legge 105/10 ha previsto l'istituzione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) presso Acquirente Unico S.p.A. (di seguito, anche: AU), finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati costituita dal Registro Centrale Ufficiale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, come richiamato nella deliberazione 238/2026/R/eel, ha previsto l'erogazione automatica delle agevolazioni per disagio economico e ha demandato all'Autorità la definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'INPS all'Autorità per il tramite del SII, gestito da AU;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21/26 dispone che, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica al dettaglio possano riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del *bonus* sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica;
- il medesimo articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21/26 prevede che tale contributo possa essere erogato purché i consumi del bimestre rilevante non siano superiori a 0,5 MWh e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh, nonché che il contributo sia applicato come sconto nelle bollette relative ai consumi del quinto mese successivo al bimestre di riferimento;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21/26 prevede che ai venditori al dettaglio che aderiscono all'erogazione del contributo volontario venga rilasciata un'attestazione utilizzabile anche a fini commerciali, e che l'Autorità definisca, con propria deliberazione, le modalità applicative per l'erogazione del contributo volontario e le modalità di rilascio delle attestazioni;
- con la deliberazione 238/2026/R/eel, l'Autorità ha dato attuazione alle predette previsioni, definendo il perimetro soggettivo della misura, il ruolo di INPS, AU e del SII, i requisiti di ammissibilità, i criteri di verifica, i flussi informativi verso i venditori al dettaglio (c.d. controparti commerciali) aderenti, gli obblighi di informativa in bolletta, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio dell'iniziativa nel biennio 2026-2027;

- poiché la deliberazione 238/2026/R/eel, per le ragioni ivi indicate, è stata adottata d'urgenza, senza preventiva consultazione, con il punto 22 della medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che i soggetti interessati potessero presentare entro il 22 luglio u.s. osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 649/2014/A, anche ai fini dell'eventuale modifica o conferma delle misure adottate.

CONSIDERATO CHE:

- in esito alla pubblicazione della deliberazione 238/2026/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di dieci soggetti, associazioni di categoria, imprese di vendita e associazioni dei consumatori, in cui è stata rappresentata una sostanziale condivisione delle finalità perseguite e delle modalità applicative individuate;
- alcuni soggetti hanno sollevato alcune possibili criticità in merito all'opportunità dello stesso contributo volontario; si tratta, però, di osservazioni che risultano estranee all'ambito applicativo della deliberazione 238/2026/R/eel, in quanto riguardano i contenuti specifici delle norme di legge che l'Autorità è tenuta ad attuare;
- oltre a quanto sopra, inoltre, e posta la generale valutazione favorevole della misura, sono seguiti, altresì, la formulazione di rilievi concernenti, in particolare, alcuni profili operativi relativi al calcolo del contributo, alle tempistiche di erogazione, alla rappresentazione in bolletta, al coordinamento con i flussi informativi del SII; si tratta, in particolare di specifici aspetti operativi della disciplina adottata, per i quali, però, non è espressa una criticità, sebbene si auspicano alcuni affinamenti e possibili migliorie;
- in particolare, con riferimento alla gestione nell'ambito del SII, è stata posta evidenza sull'opportunità di centralizzare il più possibile il calcolo del beneficio presso il SII, ovvero che siano forniti dal SII tutti i dati necessari per la sua determinazione, quali consumi, periodo di riferimento e parametri di calcolo, così da garantire uniformità di trattamento e maggiore efficienza operativa;
- con riferimento al trattamento dei dati personali è stato chiesto di chiarire il perimetro della previsione di cui punto 12 del dispositivo nella parte in cui ammette il trattamento dei dati dei beneficiari solo per le finalità strettamente legate all'erogazione dello stesso "fatta salva la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità", nonché se l'obbligo di cancellazione entro 30 giorni dei dati ricevuti dall'INPS relativi ai soggetti non aventi diritto al contributo ricada sull'Autorità, per il tramite di AU, o sui venditori;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il contributo volontario è stato previsto nell'ambito del decreto-legge 21-26 che ne ha definito l'ammontare e i requisiti dei potenziali beneficiari in relazione all'indicatore ISEE e ai consumi, demandando all'Autorità il compito di definire le modalità applicative e le modalità di rilascio delle attestazioni per gli aderenti;

- in relazione alla definizione delle modalità applicative, con la deliberazione 238/2026/R/eel, anche al fine di minimizzare gli oneri operativi connessi all'implementazione dei flussi informativi funzionali all'erogazione del contributo volontario per le controparti commerciali, l'Autorità ha centralizzato nell'ambito del SII le verifiche necessarie, in relazione alle forniture agevolabili sia con riferimento ai requisiti patrimoniali dei titolari delle stesse che alle soglie di consumo previste, lasciando alla controparte commerciale il solo compito di quantificare le agevolazioni e applicarle in esito alle indicazioni ricevute dal gestore del SII;
- il medesimo provvedimento ha, altresì, previsto specifici poteri di monitoraggio in capo all'Autorità sull'effettiva applicazione del contributo volontario nel biennio 2026-2027 e sul corretto rilascio e utilizzo delle attestazioni, nonché la possibilità di cancellazione dall'elenco delle controparti commerciali aderenti in caso di accertate irregolarità e di sospensione temporanea nelle more degli accertamenti o di ulteriori approfondimenti.

RITENUTO CHE:

- le osservazioni formulate dai soggetti interessati abbiano fatto emergere profili meritevoli di successivi approfondimenti sul piano applicativo e di monitoraggio, ma non tali, sulla base dei documenti disponibili, da richiedere una revisione immediata dell'impianto generale e della disciplina della deliberazione 238/2026/R/eel; le osservazioni pervenute, invero, pur evidenziando esigenze di chiarimento e di affinamento applicativo, confermano in larga parte la praticabilità dell'impianto regolatorio delineato dalla deliberazione 238/2026/R/eel, fondato sulla centralizzazione presso il SII delle verifiche di ammissibilità riferite ai requisiti soggettivi e di consumo e sulla successiva erogazione in bolletta da parte delle sole controparti commerciali aderenti;
- con riguardo al trattamento dei dati personali le osservazioni pervenute non mettono in discussione la struttura dei flussi informativi, peraltro già sottoposta al parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ma si limitano a chiedere chiarimenti operativi che si intendono offrire nel senso che è precluso agli operatori il trattamento del dato relativo alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo volontario, se ricevuto dall'Autorità, per finalità ulteriori, ivi incluse finalità legate al proprio legittimo interesse, facendosi, tuttavia, salva l'ipotesi che un venditore acquisisca legittimamente il dato relativo alla spettanza del contributo volontario direttamente dall'utente finale interessato, e che l'obbligo di cancellazione dei dati riferiti a persone fisiche non aventi diritto

a ricevere il contributo volontario di cui al punto 13 della delibera sussiste in capo all'Autorità, cui ottempera per il tramite di AU;

- sussiste l'esigenza di un'attenta vigilanza applicativa sul corretto utilizzo dell'attestazione per finalità commerciali, considerato che si tratta di un'attestazione rilasciata da AU in nome e per conto dell'Autorità;
- sia pertanto opportuno confermare le disposizioni adottate con la deliberazione 238/2026/R/eel, fermo restando il monitoraggio della loro concreta attuazione nel biennio 2026-2027 e la possibilità di successivi interventi ove se ne manifesti la necessità nell'ambito dei poteri dell'Autorità;
- sia altresì, opportuno, dare atto che le osservazioni ricevute saranno tenute in considerazione nell'attività di monitoraggio, nell'eventuale definizione degli aspetti di dettaglio rimessi a successive determinazioni e nelle eventuali ulteriori valutazioni dell'Autorità sull'applicazione della misura

DELIBERA

1. di confermare integralmente le disposizioni recate dalla deliberazione 238/2026/R/eel, in materia di contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del *bonus* sociale, per gli anni 2026 e 2027;
2. di dare atto che le osservazioni e proposte formulate dai soggetti interessati, ai sensi del punto 22 della deliberazione 238/2026/R/eel, saranno considerate ai fini del monitoraggio dell'attuazione della misura, nonché ai fini delle eventuali ulteriori determinazioni di competenza dell'Autorità;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua